

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1972/117

presentato da

PAOLA DE MICHELI

testo di

giovedì 15 gennaio 2009, seduta n.115

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede la possibilità, per i comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per l'anno 2009, le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi derivanti da rinegoziazioni o estinzioni di mutui;

tale misura ha finalità analoghe ad altre disposizioni vigenti, tutte sostanzialmente tese ad agevolare, attraverso l'esclusione di alcune tipologie di spese in conto capitale dal calcolo dei saldi relativi al Patto di stabilità, la realizzazione degli investimenti infrastrutturali degli enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno;

a riguardo, si ricorda il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come riformulato dal comma 41 della legge finanziaria per il 2009, il quale prevede che non vengano conteggiate nel saldo di riferimento dell'anno 2007 alcune voci di entrata - derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare - qualora le relative risorse siano destinate dagli enti locali alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito;

in maniera analoga l'articolo 2, comma 41, lettera b), della legge finanziaria per il 2009 ha previsto l'esclusione dal computo del saldo di alcune voci di entrata provenienti dallo Stato e le relative spese, di parte corrente e in conto capitale, sostenute da province e comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza conseguente a calamità naturali;

le suddette misure non consentono tuttavia alle amministrazioni locali un'immediata spendibilità di quelle risorse che gli stessi enti avrebbero la possibilità di attivare sbloccando una parte dei residui passivi relativi alla spesa in conto capitale per portare a termine opere già cantierate e mettere in campo con immediatezza programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria: scuole, verde pubblico, beni artistici e culturali, periferie;

assicurare un'immediata spendibilità di almeno una quota di queste risorse è al contrario necessario per un intervento di carattere anticongiunturale che rilanci gli investimenti per cui siano già stati aperti i cantieri e che i comuni non concludono perché non possono spendere risorse che sono già in loro possesso, pena il superamento dei vincoli posti dal patto di stabilità;

la mancata attenuazione dei vincoli del patto di stabilità per gli investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria riproduce uno dei motivi che ritardano la spesa per investimenti nel nostro Paese e non si affronta uno degli aspetti più importanti del ruolo degli enti locali che non è connesso solo alla quantità delle risorse, ma anche alla qualità della spesa che viene profondamente compromessa dall'impossibilità che i comuni hanno di poter spendere le risorse che sono già in loro possesso;

il ruolo di volano dell'economia rappresentato dal rilancio degli investimenti pubblici passa obbligatoriamente attraverso la possibilità di investimento delle amministrazioni locali, soprattutto di quelle comunali mediante l'individuazione e l'immediata realizzazione di opere pubbliche già

individuare e per le quali siano già state preordinate le necessarie risorse;
la possibilità per gli enti locali di spendere quelle risorse che sono già in loro possesso per gli investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tramite l'attenuazione dei vincoli del patto di stabilità determinerebbe effetti economici anticongiunturali importanti poiché inciderebbero direttamente nelle situazioni di contesto in cui le imprese operano e ne rappresenterebbero un fattore importante per il rilancio della competitività e della produttività mediante nuova liquidità inserita nel sistema,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di escludere dai saldi utili del patto di stabilità interno degli enti locali i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali.

9/1972/117. De Micheli, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, De Pasquale.